



## **REGOLAMENTO SULL'ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI “ CULTORE DELLA MATERIA”**

### **Art.1**

Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, è redatto con riferimento a quanto disposto:

a) dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea - stabilisce tra l'altro che: “Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. [...] Le Commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà;

b) dall'art. 24 Esami e verifiche del profitto del “Regolamento Didattico dell'università degli Studi di Roma La Sapienza” che con riferimento alla composizione delle Commissioni di esame stabilisce tra l'altro che ne possono essere membri i cultori della materia;

c) dall'art. 28 Prove finali e conseguimento dei titoli di studio del “Regolamento Didattico dell'università degli Studi di Roma “La Sapienza” che con riferimento alla composizione delle Commissioni giudicatrici della prova finale stabilisce tra l'altro che ne possono essere membri i cultori della materia;

### **Art. 2 - Definizioni e ambiti di applicazione**

a) La qualifica del cultore della materia può essere attribuita dai Dipartimenti a esperti e studiosi, non appartenente ai ruoli del personale docente, ricercatore (anche a tempo determinato) studente di dottorato e borsista dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze, didattiche e scientifiche, in uno specifico ambito disciplinare. Requisito necessario è il possesso del titolo di laurea magistrale, o equivalente, conseguito da almeno tre anni. Costituisce titolo preferenziale il dottorato di ricerca e l'aver già ricoperto il ruolo di professore a contratto in ambiti disciplinari almeno affini.

b) Tale qualifica non può essere attribuita a soggetti che forniscano o abbiano fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari,



specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

c) La qualifica di cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni d'esame e di profitto e delle Commissioni giudicatrici della prova finale. Non è ammesso, pertanto, col solo titolo di cultore della materia, lo svolgimento di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti).

In ogni caso il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame esclusivamente in qualità di secondo membro e per gli insegnamenti per i quali gli è stata attribuita la qualifica.

d) La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri e alle sedute delle prove finali per il conferimento dei titoli di studio non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Ogni diversa disposizione provvedimentale o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

### **Art. 3 - Procedura di nomina**

a) La proposta per la nomina di un soggetto ai fini dell'attribuzione della qualifica di cultore della materia (redatta secondo il modulo di cui all'allegato n. 1) deve fare esplicito riferimento ad uno o più insegnamenti di un medesimo settore scientifico disciplinare ed essere presentata da un professore o da un ricercatore confermato incaricato degli insegnamenti e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di cui alla proposta.

b) La proposta deve essere presentata dal professore o dal ricercatore confermato al Dipartimento di appartenenza e, pena l'inammissibilità, corredata:

- dalla dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato e redatta secondo il modulo di cui all'allegato n. 2, nella quale lo stesso espressamente enuncia la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento, di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale e di non fornire o di non aver fornito negli anni precedenti prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia



- attraverso rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere;
- dal curriculum dell'interessato.

#### **Art. 4 - Durata e rinnovo**

La qualifica di cultore della materia ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, e secondo la procedura di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 5 – Certificazioni**

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione degli insegnamenti e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Dipartimento in base alle attestazioni presentate dall'incaricato di ruolo dell'insegnamento.

#### **Art. 6 – Elenchi dei cultori della materia e requisiti di trasparenza**

I Dipartimenti sono tenuti alla redazione e all'aggiornamento degli elenchi dei cultori della materia che provvederanno a trasmettere, per tramite dei propri uffici, ai responsabili delle segreterie e delle strutture di coordinamento della didattica prima dell'inizio di ogni semestre di ogni anno accademico, ovvero non oltre il 10 settembre e non oltre il 10 febbraio.

Ai fini dei requisiti di trasparenza tali elenchi, che dovranno contenere le generalità del cultore, il docente o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, gli insegnamenti per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, debbono essere pubblicati almeno sul sito web della Facoltà, entro il primo giorno dell'inizio delle lezioni di ogni semestre di ogni anno accademico.

#### **Art. 7 - Norme transitorie e finali**

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell'approvazione della Giunta di Facoltà. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico Ateneo.

Le attribuzioni già effettuate all'adozione del presente regolamento restano valide, comunque entro la durata di un triennio accademico dalla data dell'attribuzione della qualifica, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 4.



Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta della Giunta di Facoltà del 12 febbraio 2013.